

*RG 2/2025 CONC. MIN.*

N. R.G. 69-1/2025 P.U. Concordato Minore

*PROC. UNIT. 69-1/2025*



DEPOSITATA E PUBBLICATA  
IL 18/07/2025

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI TREVISO

Seconda Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice Bruno Casciarri  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

DI OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO MINORE

art. 80 CCII

Nel procedimento unitario n. 69-1/2025 promosso da Società Agricola  
Gazzola di Gazzola Giorgio e C. s.s., C.F. 04634910261, con sede in 31040  
Trevignano (TV), via Martiri Zappare', 18, rappresentata e difesa dall'avv.  
Chiara Pagotto;

ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato minore ex art. 74 CCI  
presentato in data 11-03-2025;

rilevato che:

- la domanda, se pur non espressamente "formulata tramite un OCC", risulta elaborata con l'ausilio del Gestore e corredata della prescritta relazione particolareggiata dell'OCC;
- sussiste la competenza del Tribunale ex art. 27.2 CCI in quanto la ricorrente ha sede a Trevignano (TV);
- sussistono i presupposti di cui all'art. 74.1 e 2. CCI atteso che:
  - la ricorrente è società agricola in stato di sovraindebitato;
  - la proposta consente alla società agricola di proseguire l'attività di impresa;



- la documentazione depositata risulta completa e conforme alle previsioni di cui all'art. 75 CCI;
- alla domanda è allegata la relazione particolareggiata dell'OCC, con le indicazioni e valutazioni prescritte dall'art. 76.2 CCI, nonché l'attestazione resa sempre dall'OCC a norma dell'art. 75.2 CCI per il degrado dei privilegiati;

- la proposta prevede:

- un piano in continuità diretta fino al 31-12-2033 con pagamento integrale dei crediti prededucibili e privilegiati e con pagamento parziale dei chirografari (1 classe 15%, 2 classe 20%, 3 classe 25%) mediante i flussi di cassa derivanti dalla continuità pari a E. 2.321.829,84;
- la suddivisione dei creditori in 4 classi ( 3 classi per i chirografari e la 4 classe per i privilegiati per i quali è prevista la moratoria);
- un passivo stimato di circa E. 4.197.962,00;
- in modo sufficientemente specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento;

- con decreto in data 2/05/2025 questo Giudice ha dichiarato aperta la procedura di concordato minore, ha disposto fino al momento in cui il provvedimento di omologa diverrà definitivo, il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari, sequestri conservativi e di acquisire di diritti di prelazione sul patrimonio della società debitrice da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, ha nominato Commissario Giudiziale il dott. Raffaele Gallina, disponendo la comunicazione a tutti i creditori della proposta e del decreto e onerando quest'ultimo di comunicare tempestivamente al GD l'esito delle votazioni;

- con relazione in data 8/07/2025 il Commissario ha comunicato, in particolare, che:



- ✓ la percentuale di voti favorevoli (considerato il meccanismo del silenzio assenso) è dell'84,69 % dei crediti;
- ✓ tutte le quattro classi (considerato il meccanismo del silenzio assenso) hanno raggiunto la maggioranza dei crediti;
- ✓ ADE Treviso ha contestato l'ammissibilità della proposta perché la debitrice ha riportato nel piano il minor credito privilegiato IVA di € 54.841,42, anziché quello esposto nella certificazione di imposte e sanzioni per € 55.342,60 (cui peraltro andavano aggiunti gli interessi dal giorno dell'omesso versamento), ed IRAP di € 795,60, cui però andavano aggiunte sanzione ed interessi fino all'importo maggiore di € 805,92. La ricostruzione non rispetta, quindi, la certificazione notificata dall'Agenzia.

La società è, inoltre incorsa nel periodo ottobre 2024 - marzo 2025 in successive scadenze di versamenti per imposte per il complessivo ulteriore importo di E. 15.117,52, importo non indicato nella proposta e inadempimenti in contrasto con l'affermazione che la corrente sarebbe rimasta in regolare pagamento;

considerato che:

1. non ricorrono le ipotesi di inammissibilità di cui all'art. 77 CCI: la ricorrente ha prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale; non emergono elementi atti a far ritenere che il debitore abbia compiuto atti in frode in danno dei creditori. I maggiori importi, infatti, indicati da ADE (inferiori ad E. 18.000,00) costituiscono scostamenti scarsamente significativi – se rapportati all'entità complessiva dei crediti ( E. 3.691.348,58) - e il fondo rischi appostato ( E. 115.481,49)



è capiente per far fronte a una diversa e maggiore quantificazione del passivo;

2. il piano in continuità diretta risulta fattibile ovvero non emergono elementi da cui inferire la sua manifesta inettitudine a conseguire gli obiettivi previsti: i maggiori importi dedotti da ADE e gli inadempimenti successivi alla presentazione della domanda, tenuto conto delle considerazioni di cui al punto che precede e, in particolare della capienza del fondo rischi, non fanno venir meno una ragionevole prognosi di fattibilità;
3. il concordato risulta approvato dalle maggioranze di cui all'art. 79 CCI e i diversi importi dedotti da Cofidi e ADE non modificano in alcun modo gli esiti della votazione;
4. ADE non ha specificamente contestato la convenienza della proposta limitandosi a eccepire l'inammissibilità per i motivi prima indicati, in particolare l'Agenzia non ha spiegato perchè il maggior credito erariale dovrebbe rendere più conveniente l'alternativa liquidatoria, tenuto conto che il passivo è sempre il medesimo;
5. dalla relazione particolareggiata dell'OCC emerge che la proposta è maggiormente conveniente prevedendo un attivo di 2.321.829,84 a fronte del valore di liquidazione di E. 1.813.654,84 ( che tiene conto sia dei flussi della continuità sia dell'attivo del socio Gazzola Giorgio; v. relazione integrativa OCC del 4-4-2025);

ritenuto, pertanto, che:

- la domanda sia ammissibile ed il piano sia fattibile;
- il concordato minore proposto risulti approvato ai sensi dell'art. 79 CCI;
- sussistano i presupposti per omologare il concordato minore;

P.Q.M.



a definizione del giudizio di omologazione, ogni contraria e diversa istanza disattesa, così provvede:

- I. **omologa** la proposta di concordato minore di Società Agricola Gazzola di Gazzola Giorgio e C. s.s., C.F. 04634910261, con sede in 31040 Trevignano (TV), via Martiri Zapparè, 18 alle condizioni indicate nel ricorso e nella successiva integrazione;
- II. **dispone** la pubblicazione della presente sentenza mediante inserimento nel sito web del tribunale e nel registro delle imprese quando il debitore svolge o ha svolto attività d'impresa;
- III. **dispone**, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti a cura del Commissario Giudiziale;
- IV. **dispone** che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, ivi comprese le vendite e le cessioni (ove previste dal piano), specificandosi che le stesse dovranno essere eseguite tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione del Commissario Giudiziale, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati;
- V. **dispone** che il Commissario Giudiziale:
  - vigili sull'esatto adempimento del concordato minore, risolva le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottoponga al Giudice;
  - riferisca ogni sei mesi (a partire dal 31-12-2025) al Giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione;
  - formuli al Giudice istanza di autorizzazione di svincolo delle somme e di cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri



conservativi nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di apertura del concordato minore, effettuata ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lettera b), riportando nell'istanza l'estratto del piano in cui è inserita la previsione, al fine di consentire un'agevole verifica della conformità dell'atto dispositivo al piano;

- terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al Giudice una relazione finale, in cui dia conto se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito e chiedi altresì la liquidazione del proprio compenso, specificando l'eventuale importo eventualmente convenuto con il debitore;
- ottenuta la liquidazione del proprio compenso, formuli istanza di autorizzazione al pagamento.

- VI. **richiama** l'art. 81 co. 3 laddove prevede che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 78, comma 2, lettera a);
- VII. **dispone** dal momento in cui il provvedimento di omologa diverrà definitivo la cessazione del divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari, sequestri conservativi e di acquisire di diritti di prelazione sul patrimonio della società debitrice da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore
- VIII. **dichiara** chiusa la presente procedura ex art. 80 co. 2 CCI.
- Treviso, li 17 luglio 2025.

Il Giudice  
*Bruno Casciarri*

